REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/80 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/79 (6), ha introdotto per un periodo che scade il 31 marzo 1980 il sistema monetario europeo nella politica agricola comune ;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento fino al 31 marzo 1980 permette di prorogarne l'applicazione fino al 30 giugno 1980 ;

considerando tuttavia che in questa occasione occorre introdurre un sistema più omogeneo per quanto riguarda le franchigie adottate per il calcolo degli importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° aprile 1980 la data del 31 marzo 1980 contenuta nell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79 è sostituita dalla data del 30 giugno 1980, senza che ciò possa pregiudicare i diritti acquisiti dagli operatori.

Articolo 2

Con effetto dal 28 aprile 1980 la lettera b) dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 652/79 è sostituita dal seguente testo :

« b) nell'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo :

"1 bis. Tuttavia :

a) la percentuale o la media delle percentuali di cui al paragrafo 1 sono diminuite :

— di 1,50 punti per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari riscossi alle esportazioni e concessi all'importazione ;

— di 1 punto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari riscossi all'importazione e concessi all'esportazione. Per quanto riguarda gli Stati membri le cui monete sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo di 2,25 %, la riduzione di 1 punto si applica solamente dal momento in cui la moneta in questione è rivalutata dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 652/79 ; tale riduzione è limitata all'effetto della rivalutazione ;

b) la percentuale 1 si applica fintantoché, dopo aver dedotto — secondo i casi — 1 o 1,50 punti, il risultato ottenuto è inferiore a 1,1 e superiore a 0" ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 81 dell'1. 4. 1980, pag. 3.
(4) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 44.
(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA